



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Statale "A. Moscati"

AMBITO SA. 26

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° grado

Via della Repubblica – 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)

Tel. 089/201032 – www.icmoscati.gov.it

e-mail SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT / saic88800v@istruzione.it C.F.80028930651

ISTITUTO COMPrensIVO - "A. MOSCATI"-PONTECAGNANO FAIANO
Prot. 0011891 del 05/09/2025
VII-6 (Uscita)

Al Personale Docente

Al DSGA

Al Personale ATA

Sito Web/Albo/Atti

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale Docente ed ATA

PREMESSA

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico si portano all'attenzione delle SS.LL precise indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e delle responsabilità che gravano sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti, sui collaboratori scolastici e sui responsabili di plesso.

NORME GENERALI

CONSIDERATO CHE:

- in base all'**art. 2047 del codice civile** "*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (e in questa definizione rientrano i minori di 14 anni), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";*
- in base all'**art. 2048 del codice civile** "*il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato (su se stesso e sugli altri) dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (i docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*";
- l'art. 2048, comma 3 del codice civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico della scuola in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di "*non aver potuto impedire il fatto*" che l'alunno ha compiuto su se stesso o su terzi;
- in base a giurisprudenza consolidata, il personale insegnante delle scuole sia *private* che *pubbliche* rientra nella nozione dei cosiddetti "*precettori*" di cui all'art. 2048, comma 2 del codice civile. Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'**art. 28 della Costituzione** "*i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici*".
- sulla scuola incombe un generale **dovere di vigilanza sugli alunni** che ha inizio dal momento iniziale dell'affidamento e termina solo quando alla suddetta vigilanza si sostituisca quella dei genitori o di altri soggetti delegati (dai genitori) all'accompagnamento al termine delle attività scolastiche nei modi previsti dalla normativa vigente;
- in base al **D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, il Dirigente Scolastico ha precisi obblighi organizzativi relativi all'amministrazione e al controllo dell'attività svolta degli operatori scolastici, da cui deriva una sua precisa responsabilità per l'eventuale sinistro riportato dal minore a causa di carenze e pericoli che non abbia provveduto ad eliminare o a gestire in modo adeguato;
- in base all'**art. 44, c. 7 del CCNL Scuola 2019-2021** i docenti sono tenuti all'accoglienza e alla vigilanza dei propri alunni: a tale scopo devono "*trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed*

assistere all'uscita degli alunni medesimi";

- il personale scolastico è tenuto, tra gli altri obblighi, ad accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi **immediatamente** antecedenti e successivi all'orario delle lezioni e durante la ricreazione e il pasto nelle mense scolastiche;
- la Corte di Cassazione Cass., sent. n.12424/98; n. 13125/97; Cass. n. 1623/94; n. 6937/93; n. 5424/86 ha chiarito quali debbano essere le modalità con le quali l'istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli allievi ossia:
 - l'uso della opportuna diligenza e attenzione richiesta non solo dall'età, ma anche dallo sviluppo psicofisico del minore: in altre parole la **sorveglianza sugli allievi deve essere inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione**, cosicché più si avvicini l'età del pieno discernimento, meno occorrerà la continua presenza degli insegnanti;
 - la necessità che la vigilanza parta dal primo momento in cui l'allievo viene affidato alla scuola sino a quando ad essa si sostituisca quella dei genitori;

CONSIDERATA:

la Responsabilità dei docenti (a questo proposito si vedano gli **artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile**) secondo cui:

- l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno;
- la responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
 - risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
 - dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
- l'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

SI DISPONE QUANTO SEGUE

1. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

I collaboratori scolastici in servizio sul piano o gli addetti alla vigilanza si accerteranno dell'arrivo dei docenti. In caso di assenza o ritardo, avviseranno immediatamente il Responsabile di plesso, l'Ufficio di Segreteria e l'Ufficio di Presidenza al fine di disporre la vigilanza degli alunni da parte del personale docente, offriranno la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa dell'arrivo del docente o dell'arrivo del supplente. L'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su tutte le esigenze **per tutto il personale in servizio**.

2. VIGILANZA IN CASO DI ALLONTANAMENTO

L'insegnante non può lasciare la classe, nemmeno temporaneamente, se non per motivi gravi e dopo aver affidato al collaboratore la vigilanza sugli alunni. L'affidamento momentaneo della classe al collaboratore deve essere annotato sul registro elettronico.

3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- evitare che gli alunni corrano scompostamente negli spazi comuni della scuola e permettere la pausa ed il consumo della merenda in classe vigilati dall'insegnante in servizio;

- durante l'intervallo gli alunni dovranno comunque recarsi ai servizi uno alla volta, due alla volta se si tratta di utilizzo di servizi diversi (maschi/femmine);
- per nessuna ragione, durante tutto l'orario di apertura della scuola, permettere l'ingresso di cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo o per la pausa mensa e quindi l'ingresso di estranei nell'edificio e nelle pertinenze. Ogni alunno avrà già con sé quanto necessario (evitare bevande gasate o che contengano teina e caffeina). I Docenti avranno cura di avvisare i genitori. Tanto vale anche per gli alunni del tempo prolungato. Il personale distratto dalla presenza di estranei sottrae l'attenzione alla vigilanza, se ne assume tutta la responsabilità e ne risponderà per inadempienza.

4. VIGILANZA DURANTE LA REFEZIONE

Non è consentito esonerare né far uscire dalle attività di mensa e post-mensa gli alunni iscritti al Tempo Pieno, se non per comprovati e certificati motivi di urgenza. Questi momenti sono tempo scuola per questo tipo di orario- scuola. Per tutti, non si concedono permessi di uscita nei 15 minuti precedenti al suono di uscita della campanella.

- **Compiti dei collaboratori scolastici:** I collaboratori disponibili presenziano al momento della refezione e collaborano con i docenti nella vigilanza degli allievi.
- **Compiti dei Docenti:** La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e al termine della mensa è affidata ai docenti in servizio in quella frazione temporale. Gli insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli alunni che usufruiscono di tale servizio, e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente.

Il momento della refezione è considerato tempo scuola pertanto i docenti nell'ambito delle attività di Educazione Civica porteranno a conoscenza degli allievi alle buone regole del galateo a tavola.

5. VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE/ VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Si rimanda per questo punto, al Regolamento "*Uscite didattiche/Visite guidate e viaggi di istruzione*".

6. VIGILANZA A SEGUITO DI USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE PER RECARSÌ AI SERVIZI

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e **sempre e soltanto uno alla volta**, due alla volta se si tratta di utilizzo di servizi diversi (maschi/femmine), avvisando il collaboratore di piano, controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero complessivo di uscite nella giornata. **Trascorsi 5 minuti**, deve avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo, mentre un collaboratore dovrà vigilare davanti alla porta dei bagni. In caso di presenzia di finestre apribili nei servizi igienici, i collaboratori scolastici vigileranno rigorosamente che queste durante l'uso dei servizi non vengano aperte dagli alunni sia ai piani alti per pericolo sporgenza e caduta dell'alunno che ai piani bassi per pericolo di fuga dell'alunno. Vigilare altresì sull'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e dell'uscita principale da parte degli alunni e del personale. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **deve essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari**. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici. Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate e deliberate dagli OO.CC. o eventualmente per lezioni sul campo previste da un eventuale Regolamento "*Uscite didattiche/Visite guidate e viaggi di istruzione*" per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore. La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli ambienti e ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto ma, prima ancora, educativo. È importante comunicare tempestivamente al Dirigente o ai suoi collaboratori, al DSGA anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso.

7. VIGILANZA A SEGUITO DEL CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. E' evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente, solo se impegnato in altra classe, si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, **l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva**. I docenti, liberi nell'ora successiva alla lezione, non abbandoneranno l'aula, ma aspetteranno il cambio. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o successive o turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata da servizio, per consentire un rapido cambio.

8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni con disabilità. In nessun caso gli alunni con disabilità vanno lasciati soli e senza vigilanza di una o più delle seguenti figure: docente curricolare/potenziamento/compresenza, docente di sostegno, collaboratore scolastico di turno. Il docente di classe, il docente di sostegno o il collaboratore scolastico accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto delegato secondo le modalità previste dalla norma vigente e riconosciuto dai docenti. Lo vigileranno costantemente durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze compreso l'ingresso/uscita a/dai servizi igienici, palestra, laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di rischio e pericolo).

9. GESTIONE CLASSI VIVACI E ALUNNI CON PROBLEMI COMPORTAMENTALI

Gli insegnanti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico- pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo dovranno garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo oppure che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella nostra progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie. A tal fine i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno agli incontri individuali con le famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa; inoltre valuteranno, ove utile il coinvolgimento diretto dei ragazzi con strategie di token economy e responsabilizzazione.
- si suggerisce SEMPRE la verbalizzazione dei colloqui e l'indicazione degli impegni assunti, inviando il verbale relativo al protocollo e nella sezione riservata alla famiglia.
- I docenti dovranno segnalare formalmente sul registro elettronico nella sezione visibile alle famiglie la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto, e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate. A tal fine tutti sono invitati a prendere visione del Regolamento di disciplinae delle procedure ivi indicate e a socializzarlo agli alunni.

Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate con particolare attenzione e cura nei momenti critici: entrata e uscita, attività in palestra, pausa merenda, uso dei bagni

10. GESTIONE INFORTUNI E MISURE IN CASO DI PICCOLI INCIDENTI

La segnalazione di infortuni deve essere effettuata il giorno stesso al Dirigente Scolastico per iscritto con relazione dettagliata da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta) utilizzando il modulo infortuni a disposizione in segreteria e pubblicato sul sito dell'Istituto. Nel caso in cui la classe o sezione sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe, la persona a cui aveva affidato la classe e allegando relazione stilata dal personale adulto presente. Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione scritta dell'infortunio dovrà essere effettuata dal collaboratore scolastico in servizio al momento. Attivare immediatamente la procedura di primo soccorso necessaria. Contattare e informare tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci) dell'alunno infortunato. In caso di ricorso al 118, la famiglia deve essere allertata contestualmente dovendo essere presente all'atto della visita. E' fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze per consentire all'Ufficio scrivente l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

11. IGILANZA A SEGUITO INGRESSO ESTRANEI NEI LOCALI SCOLASTICI

I docenti e i collaboratori scolastici e gli addetti alla vigilanza non consentiranno l'accesso agli estranei nell'edificio e nelle sue pertinenze durante le lezioni o a genitori degli alunni nelle sezioni/ classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti.

12. IGILANZA OPERAZIONI SALITA E DISCESA DALLO SCUOLABUS/DITTE PRIVATE

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus o dal bus individuato **in caso di Viaggi d'istruzione/uscite didattiche/visite guidate**. Durante l'orario quotidiano delle lezioni la responsabilità del personale è dall'ingresso degli alunni nelle pertinenze della scuola con un collaboratore che li accoglie e con l'insegnante di classe che sarà ad attenderli 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e all'uscita fino alla consegna da parte del docente al genitore o suo delegato o all'assistente dello scuola bus comunale/privato o, in caso di assenza dell'assistente, all'autista. Sono da evitare **"zone grigie"** nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità del docente o del collaboratore scolastico a quella dell'assistente che li accoglierà. Si ricorda che, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente e/o da ditte private, la scuola non ha competenza e responsabilità (motivo per cui qualsiasi disservizio va comunicato direttamente all'ente/ditta interessata con cui le famiglie hanno stipulato l'accordo). Qualora si verificassero casi di alunni che all'uscita non siano presi in consegna da alcuno o qualora i servizi di trasporto ritardino, i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere **oltre i primi cinque minuti (come da Regolamento d'Istituto)** lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali o qualsiasi altra attività per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato all'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Ufficio di Polizia Municipale o Stazione locale dei Carabinieri) ai quali chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate), convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. I collaboratori scolastici non devono lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori. I collaboratori scolastici verificheranno che gli scuolabus comunali siano sempre già presenti al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente Scolastico e i collaboratori di Dirigenza o il DSGA.

13. USO DEL CELLULARE DURANTE L'ORARIO DI SERVIZIO – VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI

Con le presenti disposizioni si regolamenta l'uso del telefono cellulare come segue:

- E' vietato l'uso del cellulare durante l'orario di lavoro, se non per motivi di stretta necessità/emergenza.

- E' vietato allontanarsi dalla postazione di lavoro e quindi dalla vigilanza con l'isolamento in bagno, in vani scolastici poco frequentati o nelle pertinenze.
- E' vietato l'uso del cellulare durante la ricreazione degli alunni. Infatti, considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.
- La violazione di una o più delle precedenti regole costituisce valido motivo di provvedimento disciplinare.

14. INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA IN GENERALE

Ingresso: Ai sensi dell'art. 44 del CCNL 2019_2021 per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. I collaboratori scolastici e/o eventuali addetti alla vigilanza vigileranno sull'ordinato ingresso mentre gli alunni entrano. I responsabili di plesso si accerteranno che il collaboratore scolastico si attenga alle disposizioni impartite. Il responsabile di plesso ed i collaboratori scolastici non consentiranno che alunni e estranei non autorizzati entrino nelle pertinenze dell'edificio prima dell'inizio delle lezioni, comunicando al Dirigente Scolastico o al suo delegato o al DSGA eventuali problematiche incontrate. Non consentiranno, altresì, che persone non autorizzate entrino nelle pertinenze dell'edificio durante l'ingresso, l'uscita e durante le ore di lezione.

Uscita: L'uscita deve avvenire rigorosamente in silenzio in fila con un alunno apri-fila e un alunno chiudi-fila individuato dal docente dell'ultima ora. Gli alunni si prepareranno e usciranno secondo l'ordine indicato nel piano delle uscite, evitando di sovrapporre le classi e lasciando defluire prima la classe precedente e poi una alla volta le altre, con attenzione particolare nel caso di uso di scale. In particolare, in presenza di rampe di scale con ringhiera e spazio di affaccio (cd. "tromba delle scale") su di un lato, vigilare rigorosamente affinché gli alunni defluiscano mantenendosi vicini al lato parete senza sporgersi dalla ringhiera e mantenendo la fila. Garantire che il deflusso sia ordinato e accertarsi che gli alunni non restino incustoditi nelle pertinenze dell'edificio. Non lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori. I Docenti in compresenza all'ultima ora, inclusi i docenti di sostegno che non hanno l'alunno in carico per uscita anticipata, sono responsabili della sezione/classe. Gli alunni devono essere accompagnati fino all'uscita e consegnati al genitore o altro soggetto da questi delegato intendendo anche lo scuolabus o bus privato che è tenuto a prelevare l'alunno alla fine dell'orario scolastico e non oltre e che stazionerà già all'uscita, nell'area di sosta, al suono della campanella. La delega, solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, vale fino a revoca o rettifica scritta della parte delegante e comunque soltanto per ciascun segmento d'Istruzione, ovvero le deleghe vanno prodotte al primo anno della scuola Infanzia e valgono per tre anni o fino a revoca o rettifica, al primo anno della scuola Primaria e valgono per 5 anni o fino a revoca o rettifica, al primo anno della scuola secondaria di I grado e valgono 3 anni. La delega dovrà essere corredata da documento d'identità del delegato e dei genitori o tutori deleganti, firmata in presenza del Dirigente o suo delegato (con la presente si delegano i docenti di classe/sezione) da entrambi i genitori e per accettazione dal delegato. Le deleghe dovranno essere raccolte e consegnate in segreteria per la conservazione agli atti per classi e sezioni distinte. Si ricorda che l'alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del genitore o del delegato o per conoscenza personale del genitore o del delegato da parte del personale. Si ricorda al personale tutto che, una volta consegnato l'alunno al genitore o suo delegato, questo non può rientrare a scuola per alcun motivo (bere, dimenticanza di quaderno o altro). I genitori aspetteranno l'uscita di tutti gli alunni dall'edificio e solo dopo si recheranno dal collaboratore in servizio all'ingresso per eventuale dimenticanza o altro, attendendo all'ingresso l'aiuto del collaboratore stesso che solo se libero da obblighi di vigilanza potrà dedicarsi. Ricordare che l'**obbligo di vigilanza** non è limitato all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo fino alla riconsegna al genitore o a persona da lui delegata nelle modalità di legge. A questo proposito si vedano anche gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile. Si chiede pertanto alle SS.LL di attenersi alle disposizioni contrattuali e a quelle che qui seguiranno e di predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento con i collaboratori di Dirigenza e con DSGA. Le presenti indicazioni vanno rispettate sia per le uscite del Tempo normale che per quelle del Tempo Pieno e Prolungato, nonché per le uscite dalle attività extracurricolari relativamente alle classi presenti per tutti gli ordini di scuole.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori o loro delegati secondo gli orari di ingresso ed uscita, nel rispetto anche della flessibilità oraria (scuola dell'infanzia) e della tolleranza prevista all'ingresso di 10 minuti (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) secondo quanto reso noto con dettagliata circolare presente sul Sito della Scuola. Gli alunni devono essere accompagnati dal collaboratore scolastico per coloro che usufruiscono dello scuolabus comunale/privato. I docenti registreranno i ritardi sul registro elettronico. Dopo 3 ritardi consecutivi i docenti convocheranno i genitori. In caso si ripetano ulteriormente i ritardi i genitori saranno convocati in Presidenza.

OBBLIGHI DI VIGILANZA RELATIVI AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Si ricorda ai collaboratori di vigilare su:

- divieto di accesso agli estranei nell'edificio durante le lezioni; eventuali colloqui con gli insegnanti si svolgeranno in spazi dedicati;
- classi lasciate dal docente allontanatosi per gravi e comprovati motivi dal posto di lavoro dandone immediata comunicazione all'ufficio di segreteria;
- divieto di far introdurre cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo o per la pausa mensa nell'edificio e nelle pertinenze durante le ore di lezione e nell'intervallo. Ogni alunno avrà già all'ingresso, nella cartella, il cibo e le bevande (possibilmente non gasate e prive di teina e caffeina) necessarie per le pause. Di tanto docenti e collaboratori avranno cura di avvisare i genitori. Tanto vale anche per gli alunni del tempo prolungato. Il personale distratto dalla presenza di estranei sottrae l'attenzione alla vigilanza, se ne assume tutta la responsabilità e ne risponderà per inadempienza;
- cambio dell'ora; intervallo; mensa;
- porta d'ingresso principale, **porte secondarie e/o di emergenza**, per impedire uscite non autorizzate –anche se temporanee – degli allievi durante le lezioni e uso improprio di tutte le uscite;
- **accesso ai servizi igienici e permanenza negli stessi** (un collaboratore davanti al bagno occupato da alunno/a);
- accesso di figure esterne (siano essi genitori, esperti, venditori e figure istituzionali che non abbiano concordato la visita con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato);
- divieto di accesso durante le ore di lezione a genitori o altri per consegna di cibo o materiale dimenticato dagli alunni a casa. L'unico alimento permesso è quello che ogni singolo alunno porterà da casa nella sua cartella al momento dell'ingresso a scuola e di cui le singole famiglie sono responsabili. Tanto perché i collaboratori o gli addetti alla vigilanza non devono lasciare la vigilanza al piano per ingresso improprio di persone esterne. Gli alunni devono responsabilizzarsi sul materiale utile a scuola e non disturbare genitori che lavorano, in caso di dimenticanze. E' pedagogicamente non opportuno chiamare i genitori per farsi portare materiale dimenticato a casa. Inoltre nessuna dimenticanza può essere talmente determinante da far lasciare la vigilanza ai collaboratori, eccetto farmaci necessari di cui necessitano i bambini.
- I collaboratori scolastici daranno la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale inservizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) alla quale chiederà di rintracciare i genitori.

DISPOSIZIONI FINALI E LORO DIFFUSIONE

- Il DSGA, i Collaboratori di Dirigenza e i responsabili di plesso si accerteranno che i docenti ed i collaboratori scolastici si attengano alle disposizioni impartite.
- Si richiama l'attenzione dei collaboratori di dirigenza, dei responsabili di plesso e del DSGA non solo al rispetto delle presenti disposizioni, ma anche alla partecipazione e alla condivisione del presente documento al personale neo- immesso che prenderà servizio e al personale supplente

- che si avvicinerà nel corso dell'anno scolastico.
- Si precisa inoltre che con il termine "pertinenze" si intendono tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico, a partire dal cancello di ingresso.
 - Le Uscite di Sicurezza devono essere sempre attive ma non devono essere usate impropriamente.
 - Le deleghe devono essere raccolte per classi, corredate da elenco alunni, protocollate per singolo alunno/a e conservate agli atti. I modelli di delega sono reperibili sul sito web dell'istituto.
 - Per nessuna ragione il bambino deve essere consegnato a persona diversa dal genitore deputato al ritiro o a suo delegato.
 - I docenti, il coordinatore di plesso e i collaboratori scolastici non sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno, senza apposita autorizzazione (valida solo per scuola secondaria di I grado).
 - I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
 - In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare da parte degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente scolastico o i collaboratori di Dirigenza.
 - I docenti devono, altresì, vigilare con attenzione sulle attività degli alunni nei laboratori, nelle aule speciali, nelle mense, nella palestra, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e i regolamenti.
 - Durante il tragitto tra le aule, la palestra, i laboratori, le mense e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario, pertanto ciascun docente deve prelevare gli alunni della propria ora di lezione dalla classe di appartenenza, secondo l'orario di servizio in vigore e riaccompagnarli nella loro stessa aula al termine dell'attività; quindi è necessario sospendere la lezione qualche minuto prima della fine dell'ora, per fare in modo che gli alunni si preparino per il ritorno in aula in tempo utile per la lezione successiva.
 - Il responsabile di plesso, i docenti e i collaboratori scolastici si impegneranno a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente esaminate e comprese e a condividerle con alunni e genitori.

CONCLUSIONI

Le presenti direttive integrano, completano e chiariscono quanto previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza. Sono un richiamo a norme già esistenti che è sempre bene rammentare, anche per sensibilizzare tutta la comunità alla consapevolezza del rispetto delle regole che è necessario in ogni civile convivenza. Agli alunni e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla sicurezza, al benessere e al successo formativo dell'alunno e del personale.

Le presenti disposizioni sono pubblicate all'albo della scuola e tanto vale per notifica ai destinatari.

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutto il personale scolastico e dell'intera Comunità educante.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Prof.ssa Mirella Amato